

in proporzione del grado di invalidità, determinato quest'ultimo a mezzo della tabella allegata al Regolamento dell'Istituto Nazionale Fascista contro gli Infortuni sul Lavoro e dell'art. 13 del Regolamento stesso, approvato con R. Decreto 25 gennaio 1937, n. 200.

### Premio di assicurazione

Il premio di assicurazione è stato stabilito nella misura fissa di L. 1.000 per ogni assicurando. - Qualora, non oltre sei mesi dall'inizio dell'assicurazione, fosse richiesta all'Istituto la cessazione della copertura del rischio per avvenuto rimpatrio dell'assicurato, l'Istituto restituirebbe la somma di L. 250. - Qualora invece la garanzia assicurativa dovesse protrarsi al secondo anno, dovrebbe essere versato, all'inizio del secondo anno, un ulteriore premio di L. 375.

La tassa d'assicurazione sui premi resta a carico dell'Istituto.

Le trattative si sono svolte direttamente con la Direzione Generale, e si è già proceduto all'assicurazione di un gruppo iniziale di n. 247 operai, per i quali è stato versato il relativo premio di complessivo L. 247.000.